


Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli *Patrocinanti* in Cassazione - Avv. Aldo Ritacco
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti - Avv. Carmelo Deiana - Avv. Valentina Paolini
Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Lorenzo Tardella
Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Francesca Di Napoli - Avv. Laura Dionisi - Avv. Silvia Calderoni - Avv. Giuliana Rando - Avv. Sofia Guerrieri



AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

Per la dott.ssa **Ciotti Giulia**, nata a Roma il 19.07.1994, C.F. CTT GLI 94L 59H 501B, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Damizia pec: mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org e dell'Avv. Annamaria Vitelli pec: annamariavitelli@ordineavvocatiroma.org, per entrambe fax 06.3723198, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto;

CONTRO

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante, piazza del Campidoglio 1, 00186 Roma, pec: protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it;

Formez PA, in persona del legale rappresentante, via Marx 15, 00137 Roma, nella sua qualità di affidatario del servizio di gestione e organizzazione dei concorsi di Roma Capitale, pec protocollo@pec.formez.it e


nei confronti, per quanto occorre, in qualità di controinteressati di:

Buompadre Simona, nata a Roma il 28.11.1983, via Antonio Roiti 45 Roma, 00146

De Siqueira Costa Claudia, nata a Roma il 10.02.1996, via Salvatore Quasimodo 211, scala A, piano 3, interno 11, Roma 00144

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensiva,

dell'esito della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 2 agosto 2021 relativa al <Concorso pubblico n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C 250 - Istruttore Amministrativo - Codice concorso CULA/RM> di Roma Capitale, ove le è stato attribuito il punteggio totale di 20,55 inferiore a quello spettante e pertanto dichiarata inidonea; del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con riferimento ai quesiti nn. 16, 23, 46 e 49 ivi contenuti; dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte ed approvate le domande da somministrare ai candidati ed individuate le relative opzioni di risposte con particolare riferimento ai quesiti nn. 16, 23, 46 e 49; dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti; dell'elenco degli idonei al concorso *de qua*, pubblicato sul sito web di Roma Capitale il 30.08.2021 nella parte in cui non include la ricorrente tra gli idonei; di ogni ulteriore atto conseguente/connesso e/o dipendente, anche non conosciuto dalla ricorrente.



PER L'ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente ad ottenere la rettifica del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta e vedersi attribuire un punteggio superiore a 21/30 utile con ogni conseguenza ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei al <Concorso pubblico n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C 250 - Istruttore Amministrativo - Codice concorso CULA/RM> e nella graduatoria di merito del concorso medesimo, ad oggi non ancora pubblicata.

PREMESSO CHE:

1 Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 23.6.2020, ha indetto un concorso pubblico per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso a tempo indeterminato alla categoria C, posizione economica C1 nei seguenti profili : 250 posti per Istruttore Amministrativo - Codice Concorso CUIA/RM, n. 200 posti per Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio codice concorso CUIT/RM, n. 100 posti per Istruttore servizi Informatici e Telematici – codice concorso CUIS/RM, n. 500 posti Istruttore Polizia Locale – Codice Concorso CUIP/RM.

2 La dott.ssa CIOTTI Giulia, laureata in “Filologia moderna”, conseguita nel 2018 presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il punteggio di 110 e lode, in possesso dei titoli requisiti previsti dal bando ha partecipato al <Concorso pubblico n. 1050 posti per l'accesso alla **Categoria C n. 250 posti - Istruttore Amministrativo - Codice concorso CUIA/RM**>


3 Il bando di concorso, pubblicato in data 7.8.2020 è stato successivamente modificato, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione della domanda sino al 24 maggio 2021, giusta la decisione di Roma Capitale di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive prevista all'art. 10, comma 3 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021. Conseguentemente è stata soppressa la norma che prevedeva la eventuale preselezione e ridotta la prova ad esame ad una sola prova scritta distinta per profilo professionale. Nello specifico si legge all'articolo 1 lettera e) dell'intervenuta modifica del bando di concorso *de quo* : “l'art. 6- Prove di esame è così sostituito: **Art. 6- Prova d'esame. L'esame consisterà in una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, consistente in un'unica prova volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo professionale, in relazione alle materie previste, nonché le specifiche attitudini del candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione, mediante la somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta). Nell'ambito della medesima prova un numero di quesiti pari a 5 saranno volti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. La prova scritta, si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali e avrà una durata di 60 minuti.**

Omissis.. **La prova d' esame, si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) e verterà sulle seguenti materie:**

Istruttore Amministrativo - Codice concorso CUIA/RM

- elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla trasparenza, all'accesso agli atti, all'anticorruzione;



- normativa in materia di autocertificazione;
- nozioni in materia di normativa dei contratti pubblici;
- normativa in materia di protezione dei dati personali;
- elementi sull'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;
- nozioni sui principali servizi dei Comuni;
- norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Statuto e Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
- lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.” Omissis.. “A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta + 0,50 punti; - Mancata risposta 0 punti; - Risposta errata – 0,15 punti.” Omissis.. “Sono considerati idonei alla prova d’esame i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (venuto/trentesimi). Gli esiti della correzione delle prove, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet dell’affidatario del servizio <http://riqualificazione.formez.it>, con valore di notifica.” E ancora alla lettera f) l’art-7 è così modificato : “Le Commissioni Esaminatrici incaricate per ciascuno dei profili messi a concorso, formano le graduatorie di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio conseguito nella valutazione della prova d’esame. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità nella stessa. Sono nominati vincitori coloro che sono utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili. La graduatoria di merito sarà espressa in trentesimi”.

4 La ricorrente, svolgeva la prova prevista il giorno 2 agosto 2021, nel turno 17, presso la sede stabilita nella Fiera di Roma e all’esito acquisiva la “scheda” relativa alla stessa prova , contenente l’esito ed il questionario, ove si legge: “Esito prova: Non Superata – Punteggio Totale: 20,55 punti – 45 corrette, 13 errate, 2 non date”.

5 Dalla “scheda” risultano quindi 13 risposte errate per ognuna delle quali la ricorrente ha subito una decurtazione del punteggio di 0,15 e tra queste, sono state considerate errate dal sistema anche le risposte relative alle domande nn. 49, 23, 16 e 46.

6 Si legge alla domanda n. 49 : <**La richiesta informale di accesso ai documenti è:**

Esaminata immediatamente e senza formalità

Esaminata immediatamente


Esaminata senza formalità

La candidata rispondeva “esaminata immediatamente”.

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio di -015.

La risposta considerata corretta dal sistema era: “esaminata immediatamente e senza formalità”.

7 Si legge alla domanda n. 23 : < **In base al testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267), art. 42, comma 2, lettera C, il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ad una serie di atti fondamentali, salvo eccezioni nello stesso settore, tra cui>**
Istituzione e ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.



La stipulazione dei contratti;

L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei servizi;

La candidata rispondeva "Istituzione e ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote."

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio di -015.

La risposta considerata corretta dal sistema era : "La stipulazione dei contratti"

8 Si legge alla domanda n. 16 : < ***A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte:>***

In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Che non rispettano i documenti di gara.

Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara.

La candidata rispondeva "Che non rispettano i documenti di gara."

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio di -015.

La risposta considerata corretta dal sistema era : "In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi."

9 Si legge alla domanda n. 46 : < ***Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente>***:

Si astiene, in ogni caso, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, anche quando esprime valutazioni e diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali.

Può a discrezione assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio.

Cura il rispetto degli standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.

La candidata rispondeva "Si astiene, in ogni caso, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, anche quando esprime valutazioni e diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali."

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio di -015.

La risposta considerata corretta dal sistema era : "Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi".

10 In ragione del punteggio attribuito alla ricorrente (20,55) la candidata non era inclusa nell'elenco degli idonei relativo alla procedura concorsuale *de qua*.

11 Più in particolare, il punteggio assegnato di 20,55 è erroneo in quanto frutto dell'erronea formulazione dei quesiti e/o dell'erronea individuazione della risposta esatta dei predetti quesiti, che ove correttamente formulati e/o ove correttamente individuata la risposta esatta, avrebbero consentito alla ricorrente di conseguire per ognuno di esse il maggior punteggio di 0,65, dovendosi considerare sia la decurtazione operata in ragione della considerazione della risposta come errata, sia i punti 0,5 previsti per la risposta giusta, e quindi di conseguire un punteggio certamente superiore a 21/30. Da ciò l'interesse al presente

ricorso da parte della ricorrente, per la quale un punteggio superiore a 21/30 può essere conseguito anche attraverso una sola delle domande/risposte oggetto di censura del presente ricorso per i seguenti:

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34, 97 e 98 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione del D.lgs 165/2001 e del D.lgs 267/2000, nonché di tutte le norme e i principi generali in materia di accesso nella P.A.

Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del concorso.

Violazione ed errata applicazione della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006;

Violazione ed errata applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/12.2.2019 ed in particolare dell'art. 5 anche in relazione alla precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20.10.2003.

Eccesso di potere, manifestatosi nelle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà anche con riferimento ad atti della stessa amministrazione capitolina.

Il tutto con riferimento alla domanda n. 49 così formulata <La richiesta informale di accesso ai documenti è>:

Esaminata immediatamente e senza formalità

Esaminata immediatamente

Esaminata senza formalità

Tra le tre opzioni possibili, la candidata rispondeva : “esaminata immediatamente”.

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio negativo di – 0,15.

La risposta considerata corretta dal sistema era : “esaminata immediatamente e senza formalità”.

La deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 6/12.2.2019, rubricata <Approvazione del Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni. Abrogazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003.> all'art. 5 comma 4, nell'individuare le modalità di esame della richiesta informale di accesso ai documenti, dispone testualmente: “*La richiesta di accesso informale, esaminata subito, è accolta mediante rilascio di informazioni relative agli atti e alle procedure, alla visione dei documenti ed estrazione di copie.*”

Di contro, il precedente regolamento per il diritto di accesso ai documenti, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003, **abrogata** nel 2019 (come sopra detto) e quindi non più in vigore, al corrispondente art. 5 recitava : “*La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante rilascio di informazioni (...)*”

Poiché la modifica apportata, come visto, consta nell'eliminazione dal testo dell'articolo in questione proprio della perifrasi <*senza formalità*>, locuzione che nel nuovo testo dell'art. 5, per come risulta dal testo sopra riprodotto, veniva espulsa, la P.A. convenuta ha errato nel considerare sbagliata la risposta

fornita dalla candidata, che invero è conforme al testo del regolamento capitolino vigente in materia di accesso ai documenti.

Né può obiettarsi che l'accesso in genere viene definito dal regolamento informale. In quanto se informale è la modalità con la quale le parti possono procedere all'accesso ai documenti, non altrettanto dicasi rispetto alla modalità di risposta, che trova puntuale disciplina nel citato art. 5, laddove invero al comma 5, tra l'altro, procedimentalizza le formalità seguenti la risposta nei seguenti termini "...l'Ufficio presso il quale si è svolto l'accesso informale provvede a trasmettere gli estremi della richiesta conclusa all'URP, o altro Ufficio preposto, per la **registrazione nel sistema informatico dedicato** e, in caso di estrazione di copie, avvisa il richiedente del pagamento dovuto per i costi di riproduzione e per i diritti di ricerca e di visura." Tra l'altro, se così non fosse, ovvero se dopo la modifica dell'art. 5 nulla fosse cambiato in termini di modalità di risposta, non si comprende quale interpretazione ermeneutica vada data alla modifica ad esso apportato espulsiva proprio della perifrasi "senza formalità". Laddove l'art. 5 del regolamento capitolino che disciplina le modalità di risposta all'accesso informale, viene modificato rispetto al regolamento previgente cancellando le parole senza formalità, non può che interpretarsi nel senso che ora la risposta va effettuata subito/immediatamente, ma non necessariamente senza formalità, dovendosi intendere evidentemente per formalità anche delle procedure semplici e snelle quali possono essere quelle di registrazione, protocollazione e similari.

La risposta considerata dal sistema corretta sembra invero attenersi al testo dell'art. 5 del regolamento abrogato e quindi in violazione alle norme vigenti in materia. In ragione di quanto detto deve essere considerata corretta la risposta fornita dalla candidata ed assegnato il punteggio previsto dal bando per le risposte esatte ovvero 0,50, con un conseguente maggior punteggio complessivo di punti 0,65 dovendosi eliminare la penalizzazione del punteggio negativo, - 0,15 – e attribuire il punteggio previsto per le risposte corrette che è 0,50, così in totale punti 0,65 pervenendo al **punteggio di 21,20/30**.

Al medesimo risultato dovrà giungersi qualora si voglia considerare come corretta anche quella individuata come tale dalla Commissione in quanto la risposta fornita dalla ricorrente è quella più aderente alla previsione del Regolamento Capitolino in materia.

Per l'effetto e già solo con l'accoglimento del presente motivo di ricorso la candidata andrà inserita nell'elenco degli idonei, e nella successiva graduatoria, consentendo la rettifica richiesta di superare il punteggio minimo stabilito in 21/30.

Punteggio cui, nel caso di accoglimento di uno o più dei successivi motivi di ricorso andrà implementato dei punti o frazioni di punto, per come richiesti a seguire.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34, 97 e 98 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del concorso.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, lettera C, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 107, comma 3, lettera C, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, lettera F, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 748, 752 e ss, L. 160/2019.

Eccesso di potere, manifestatosi nelle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità.

Con riferimento alla domanda n. 23 così formulata: *<In base al testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 42, comma 2, lettera C, il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ad una serie di atti fondamentali, salvo eccezioni nello stesso settore, tra cui>*:

Istituzione e ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote.

La stipulazione dei contratti;

L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei servizi;

Tra le tre opzioni, la candidata rispondeva "Istituzione e ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote."

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio di -015.

La risposta considerata corretta dal sistema era : "La stipulazione dei contratti".

Invero, tutte e tre le risposte fornite dal sistema risultano erronee per violazione delle norme in rubrica.

Più specificamente, la risposta n. 3: "L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei servizi" è errata, perché non è il Consiglio comunale, bensì la Giunta ad avere competenza nell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei servizi. Tale competenza trova fondamento nell'art. 48 comma 3 d.lgs. 267/2000, ove si legge: "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio."

Invero, parimenti erronea è anche la risposta n. 2, contrassegnata dal sistema come corretta.

Si legge all'art. 42, comma 2, lettera C, del d.lgs. 267/2000 oggetto della domanda che il Consiglio comunale è competente limitatamente alle:

"c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative".

La stipulazione di contratti, individuata nella risposta 2. figura, invece, tra le funzioni attribuite al dirigente secondo il chiaro disposto di cui all'art. 107, comma 3, lettera C del medesimo decreto legislativo, ove si legge: "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) *La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- b) *La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;*
- c) **La stipulazione dei contratti. (...)**

Né rileva al fine di qualificare come esatta la risposta individuata corretta dalla Commissione (n. 2) la circostanza che è astrattamente sovrapponibile il concetto di convenzione con quello di contratto. Deve essere sottolineato, infatti, che nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 1321 c.c. il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali, mentre la convenzione resta comunque un accordo tra due o più soggetti con il quale regolare questioni di interesse



comune anche di natura non patrimoniale. La convenzione può essere stipulata per assicurare il coordinamento nella gestione di attività istituzionali o di supporto di interesse comune.

In ogni caso, la possibilità in astratto che la convenzione possa essere sovrapponibile ad un contratto non è sufficiente a giustificare la individuazione come risposta esatta di quella prescelta dalla Commissione, posto che la possibilità di adottare in relazione ad un'altra specifica competenza, anche la forma contrattuale, non equivale ad affermare che tra competenze di un Organo c'è anche la specifica competenza di stipulare contratti in senso stretto. Soprattutto se, come nel caso di specie, la specifica competenza di stipulare contratti è espressamente prevista per altri soggetti. Soprattutto se, detta competenza si rinviene in maniera specifica in capo ad altri soggetti: il Dirigente, secondo il chiaro disposto di cui all'art. 107, comma 3, lettera C del medesimo decreto legislativo, sopra richiamato.

Ma soprattutto la risposta fornita dalla candidata, la n. 1, in questo contesto, non può essere considerata errata, poiché "*istituzione e ordinamento dei tributi*" rientrano indiscutibilmente tra le competenze del Consiglio, non ha quale fonte normativa quella richiamata nella domanda (lettera C, comma 2, art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267), bensì altre disposizioni.

Più specificamente la fonte di detta competenza in capo al Consiglio si rinviene alla lettera F dell'art. 42, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si legge ("*f*) *Istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote*"). Mentre la competenza per la determinazione delle aliquote è prevista sempre in capo all'Organo Consigliare dall'art. 1, comma 748, 752 e seguenti, L. 160/2019.

Certamente si può dunque affermare che la risposta fornita dalla ricorrente, se considerata al di fuori di una valutazione meramente nozionistica della preparazione, dimostra una conoscenza della materia.

Per contro, la risposta considerata valida non è quella effettivamente ed incontrovertibilmente esatta sul piano scientifico. Dal che deriva che la ricorrente ha optato per la risposta prescelta risultando l'unica corretta dal punto di vista sostanziale pur errando nell'associazione delle fonti regolatrici. Ciò non rinvenendo altra risposta adeguata nelle ulteriori opzioni offerte.

Nell'impossibilità di rintracciare tra le risposte fornite quella corretta, la ricorrente ha comunque selezionato l'unica opzione pertinente, dal momento che *istituzione e ordinamento dei tributi* è la sola, tra le citate, a costituire una funzione attribuita al Consiglio comunale, secondo il disposto dell'art 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e, per quanto riguarda la determinazione delle aliquote, pur non trovando riscontro nel suddetto articolo, essa figura altrove come competenza comunque dell'organo consiliare (cfr. art. 1, comma 748, 752 e seguenti, L. 160/2019).

In ragione di quanto detto, non rinvenendosi nessuna risposta corretta tra quelle indicate (neppure quella considerata dal sistema come giusta) dovrà essere attribuito il punteggio di ulteriori 0,65 punti (per effetto dell'eliminazione della penalizzazione di 0,15 e attribuzione del punteggio di 0,50).

La necessità di attribuire il punteggio per le risposte corrette, pur in presenza di una risposta formalmente errata, deriva dal fatto che non vi sarebbe altro modo per recuperare quel "gap" che si determinerebbe inevitabilmente allorquando il quesito non dovesse essere preso in alcuna considerazione, in quanto contenente tutte risposte sbagliate. La ricorrente a causa dell'errata/forviante formulazione di un quesito

si vedrebbe preclusa la possibilità, anche in termini di chance, di vedersi riconosciuto il punteggio previsto per le risposte esatte. Per evitare ciò l'unico criterio può essere quello di preveder per detti quesiti comunque il punteggio di 0,5. E questo è il criterio correttamente adottato dalla commissione nell'ambito dei medesimi concorsi allorquando queste situazioni sono state immediatamente rinvenute.

Conseguentemente la risposta andrà considerata corretta e per l'effetto ad ogni modo assegnato alla ricorrente punti 0,65 (di cui 0,15 per neutralizzare la penalizzazione e 0,5 per la risposta corretta) e quindi il punteggio complessivo di 21,20.

Per l'effetto e già solo in accoglimento al presente motivo di ricorso la candidata andrà inserita nell'elenco degli idonei, e nella successiva graduatoria, avendo superato il punteggio limite stabilito di 21/30.

Punteggio al quale, nel caso di accoglimento anche del precedente motivo, giunge a determinare in capo alla ricorrente il punteggio di 21,85.

In estremo subordine per la domanda non dovrà essere attribuito alcun punteggio e penalizzazione con conseguente riattribuzione alla ricorrente di 0,15 punti detratti che conducono ad un punteggio di 20,70/30 al quale andrà aggiunto il punteggio rivendicato in uno o più dei precedenti e successivi motivi di ricorso.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34, 97 e 98 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del concorso.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, d.lg.s n. 50/2016.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 84 del d.lg.s n. 50/2016.

Eccesso di potere, manifestatosi nelle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà.

Con riferimento alla domanda n. 16 così formulata : **<A norma del disposto di cui al co. 4, art. 59, D. Lgs. n. 50/2016, sono considerate inammissibili le offerte:>**

In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Che non rispettano i documenti di gara.

Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara.

Tra le tre opzioni possibili, la candidata rispondeva : "Che non rispettano i documenti di gara."

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio di -015.

La risposta considerata corretta dal sistema era : "In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi."

Il Nuovo Codice degli appalti - decreto legislativo 50/2016- all'art. 59 comma 4 recita:

"Sono considerate inammissibili le offerte:

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) **che non hanno la qualificazione necessaria;**

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.”

Alla luce del dato testuale, la risposta scelta dal sistema è effettivamente esatta, in quanto coincidente con quella espressamente prevista, anche quella data dalla candidata potrebbe esserlo, in quanto il mancato rispetto dei documenti di gara si può tradurre in una mancanza di *qualificazione necessaria*, in parte dunque identificabile con la documentazione che potrebbe avere la funzione di attestarla e quindi all'ipotesi di cui al comma 4 punto b) dell'art. 59 Dlgs n.50/2016 sopra testualmente riprodotto.

In base ai chiarimenti sui requisiti di qualificazione che le imprese concorrenti devono possedere in osservanza di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, essa si ottiene per l'appunto producendo documentazione idonea ad attestarli.

Gli artt. 80, 83 e 84 del “Codice dei contratti pubblici” disciplinano i requisiti che le imprese concorrenti devono possedere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica e, nel caso di aggiudicazione, anche nel momento della stipula del contratto e dell'esecuzione dell'appalto.

In particolare, con riferimento all'attestazione SOA, si applicano i principi della durata dei requisiti di qualificazione. Requisiti di qualificazione nelle procedure di evidenza pubblica.


L'art. 83 del “Codice dei contratti pubblici” disciplina i requisiti di qualificazione che le imprese concorrenti devono possedere in due momenti: per essere ammesse alla competizione e per tutta la durata della gara; ai fini di poter sottoscrivere il contratto ed eseguire l'appalto.

Ai requisiti previsti dall'art. 83 si aggiunge, a monte, la necessaria assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (tra cui l'assenza di condanne definitive per uno dei reati previsti dall'art. 80, comma 1, Codice dei contratti pubblici, nonché di comunicazioni e/o interdittive antimafia con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3).

In estrema sintesi, in base all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, le imprese devono possedere: i requisiti di idoneità professionale; la capacità economico finanziaria; le capacità tecniche e professionali.

Ai fini dell'integrazione del requisito della capacità economico finanziaria, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti nel bando di gara possono chiedere: che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Poiché la mancata qualificazione necessaria trova riscontro prevalentemente mediante il deposito di idonea documentazione, l'iter logico deduttivo operato dalla candidata l'ha indotta a scegliere la risposta n. 2 < *Che non rispettano i documenti di gara.* > proprio perché la omessa produzione documentale attestante la qualificazione necessaria per partecipare costituisce motivo di inammissibilità delle offerte.



In ragione di quanto detto, e pur riconoscendo che anche la risposta esattamente corrispondente al dato letterale è quella individuata dal sistema, occorre considerare la correttezza anche di quella prescelta dalla ricorrente, non qualificabile, per quanto sopra detto, come <distrattore> bensì come risposta effettivamente giusta.

Conseguentemente la risposta andrà considerata corretta e per l'effetto ad ogni modo assegnato alla ricorrente punti 0,65 (di cui 0,15 per neutralizzare la penalizzazione e 0,5 per la risposta corretta) e quindi il punteggio complessivo di 21,20.

Per l'effetto e già solo in accoglimento al presente motivo di ricorso la candidata andrà inserita nell'elenco degli idonei, e nella successiva graduatoria, avendo superato il punteggio limite stabilito di 21/30.

Punteggio al quale, nel caso di accoglimento anche dei precedenti motivi, giunge a determinare in capo alla ricorrente il punteggio di 22,50.

In subordine per la domanda non dovrà essere attribuito alcun punteggio e penalizzazione con conseguente riattribuzione alla ricorrente di 0,15 punti detratti che conducono ad un punteggio di 20,70/30 al quale andrà aggiunto il punteggio rivendicato in uno o più dei precedenti e successivi motivi di ricorso.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34, 97 e 98 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del concorso.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, DPR 63/2013.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 39 della Costituzione.

Eccesso di potere, manifestatosi nelle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà.

Con riferimento alla domanda n. 46 così formulata: **<Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente>**:

Si astiene, in ogni caso, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, anche quando esprime valutazioni e diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali.

Può a discrezione assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio.

Cura il rispetto degli standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.

Tra le tre opzioni possibili, la candidata rispondeva: "Si astiene, in ogni caso, da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, anche quando esprime valutazioni e diffonde informazioni a tutela dei diritti sindacali".

Il sistema riteneva errata la risposta e assegnava il punteggio di -015.

La risposta considerata corretta dal sistema era: "Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi".

Si riporta di seguito il testo dell'art 12 del D.P.R. n. 62/2013.

E così, art. 12 "Rapporto con il pubblico":

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Alla luce del testo sopra riprodotto, la risposta scelta dal sistema è esatta, in quanto l'ipotesi è prevista espressamente nell'art. 12.

Tuttavia, anche quella fornita dalla candidata può essere considerata corretta, avuto riguardo alla formulazione della affermazione/definizione contenuta al punto 2 del richiamato art. 12 che non autorizza "espressioni offensive" nell'esercizio dell'attività sindacale limitandosi a sancire **il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali**. Pertanto ove si voglia accedere a una valutazione solo nozionistica delle risposte occorre necessariamente convenire che anche la risposta fornita dalla candidata è corretta a nulla rilevando che quella scelta dal sistema ricalchi esattamente la definizione contenuta nella norma, rilevando a tal fine la formulazione in termini positivi o negati delle risposte.

Ma la risposta della ricorrente appare corretta anche dal punto di vista sostanziale, anche se ciò involge una serie di analisi e valutazioni elaborate dalla copiosa giurisprudenza sul punto e che, certamente, non afferma che la libertà sindacale possa sfociare in ogni caso in dichiarazioni offensive dovendosi sempre ricondurre il comportamento del sindacalista nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica nell'ambito del quale le espressioni usate devono essere valutate secondo i limiti della "continenza", e senza che da ciò possa scaturire una legittimazione per l'ingiuria o la diffamazione della controparte, che sono limiti immanenti a qualsiasi attività di critica anche sindacale.

La libertà di espressione sindacale associata alla possibilità di espressioni offensive contiene già una valutazione in ordine alla legittimità o meno delle espressioni medesime, indicando già il superamento del legittimo diritto di critica, ovvero del superamento del limite della continenza, alla luce della quale devono essere valutate anche le espressioni proferite nell'ambito dell'attività sindacale.

In particolare il diritto di critica sindacale, che si concretizza nella manifestazione di opinioni, può anche non essere obiettivo, ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione e a quello della correttezza del linguaggio, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie, quindi in offese gratuite, senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato, nel caso di specie della p.a. datrice di lavoro.

Poiché la formulazione della risposta scelta dalla ricorrente sembra indicare la sussistenza comunque di un limite nel diritto di critica, di valutazione e informazione, e quindi nella possibilità di offendere il datore di lavoro P.A. anche nell'esercizio dell'attività sindacale, ovvero anche quando si esprimono valutazioni e si diffondono informazioni a tutela dei diritti sindacali, giustamente la candidata ricorrente ha ritenuto corretta questa risposta.

Anche in questa caso, quindi in cui la risposta scelta dal sistema è formalmente la più aderente al dato testuale della norma richiamata nella domanda, dovrà essere considerato che il quesito e la risposta scelta sono comunque formulati in maniera fuorviante. Quindi, per le stesse ragioni indicate nei punti precedenti, anche questa deve essere annoverata tra le risposte esatte.

Conseguentemente la risposta andrà considerata corretta e per l'effetto ad ogni modo assegnato alla ricorrente punti 0,65 (di cui 0,15 per neutralizzare la penalizzazione e 0,5 per la risposta corretta) e quindi il punteggio complessivo di 21,20.

Per l'effetto e già solo in accoglimento al presente motivo di ricorso la candidata andrà inserita nell'elenco degli idonei, e nella successiva graduatoria, avendo superato il punteggio limite stabilito di 21/30.

Punteggio al quale, nel caso di accoglimento anche dei precedenti motivi, giunge a determinare in capo alla ricorrente il punteggio di 22,15.

In subordine, per la domanda non dovrà essere attribuito alcun punteggio e penalizzazione con conseguente riattribuzione alla ricorrente di 0,15 punti detratti che conducono ad un punteggio di 20,70/30 al quale andrà aggiunto il punteggio rivendicato in uno o più dei precedenti e motivi di ricorso.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocati nella lista degli idonei.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami, ovvero di ordinare alla amministrazione convenuta di depositare per ognuno i dati relativi alla residenza.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

SUL FUMUS BONI IURIS

In punto di *fumus boni iuris* valgono ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte. Si richiama, dunque, tutto quanto dedotto nei precedenti motivi di censura. In particolare, la sospensione dei provvedimenti impugnati e della procedura *de quo* si rende necessaria in ragione dell'evidente illegittimità dei provvedimenti stessi e, nello specifico, della erroneità della valutazione dei quesiti per cui è causa.

SUL PERICULUM IN MORA

A seguito della pubblicazione della graduatoria è previsto lo scorrimento della stessa con la conseguenza che anche se non rientrante tra i vincitori la ricorrente potrà essere chiamata per l'assunzione.

Da qui la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla rettifica del suo punteggio e dunque all'inserimento della stessa nell'elenco degli idonei e nella graduatoria di merito.

Pertanto si rende necessaria l'accoglimento della presente istanza di sospensiva nella forma che garantisca la collocazione con riserva nella graduatoria di merito della ricorrente nella posizione ad essa spettante

Qualora il Tar adito dovesse ritenere la non irreparabilità del pregiudizio allegato e/o l'inidoneità di un provvedimento cautelare ad evitare il pregiudizio stesso, considerata anche l'evidente sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e la tutelabilità delle esigenze anche cautelari mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, si chiede ai sensi dell'art. 55 comma 10 cp.a., di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.


Tutto ciò premesso la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso, annullare gli atti in epigrafe impugnati nelle parti indicate e per l'effetto inserire la ricorrente nell'elenco degli idonei di cui al <Concorso pubblico n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C 250 - Istruttore Amministrativo - Codice concorso CULA/RM> di Roma Capitale con ogni conseguenza in ordine all'inserimento della stessa nella graduatoria di merito ad oggi non ancora pubblicata.


Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.



► Roma, 02.11.2021

Avv. Maria Rosaria Damizia



Avv. Annamaria Vitelli




Si dichiara ai fini del contributo unificato che la presente causa è di valore indeterminabile in materia di Pubblico Impiego.

Avv. Maria Rosaria Damizia



Avv. Annamaria Vitelli





PROCURA EX ART.83 C.P.C.

Io sottoscritta Giulia Ciotti nata a Roma il 19.07.1994 Cod. Fisc. CTTGLI94L59H501B, nomino miei procuratori e difensori nel presente giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro Roma Capitale per l'impugnazione della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C (posizione economica C1) - CUIA/RM ed ogni altro atto comunque connesso, sia esso presupposto e/o consequenziale, in particolare la scheda contenente la prova di esame tenuta il 2 agosto 2021 e la relativa valutazione nonché l'elenco contenente i nominativi degli idonei al concorso, l'Avv. Maria Rosaria Damizia (c.f. DMZMRS60R63I669K) e l'Avv. Annamaria Vitelli conferendo loro ogni facoltà di legge, ivi espressamente compreso il potere di presentare motivi aggiunti e istanze cautelari, di riassumere la causa, di chiamare in causa terzi, di nominare sostituti di udienza, di transigere rinunciare agli atti e/o alla azione ed accettare le relative rinunce.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, autorizzo i suddetti avvocati a norma degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari.


La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.


Eleggo domicilio presso il loro studio in Roma Via Alberico II n. 4.

Roma li 22 settembre 2021

Giulia Ciotti

Giulia Ciotti





NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 53/94


Cron. n.670 /2021

La sottoscritta Avv. Maria Rosaria Damizia, in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 755 del 23.10.2008 ho notificato, per conto della Sig.ra Giulia Ciotti nata a Roma il 19.07.1994, Ricorso al TAR Lazio, avverso la scheda della ricorrente contenente la prova di esame svoltasi il 2 agosto 2021 relativa al <Concorso pubblico n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C 250 - Istruttore Amministrativo - Codice concorso CUIA/RM> di Roma Capitale e di tutti gli atti conseguenti, anche non conosciuti, ivi compreso, l'elenco degli idonei al concorso *de qua*, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli idonei pubblicato sul sito di Roma Capitale il 30.08.2021. - a: **ROMA CAPITALE** in persona del Sindaco p.t., con sede in Roma, Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 con racc a/r n. **78527961166-2** spedita dall'ufficio postale di Roma

47.

Avv. Maria Rosaria Damizia





CD126 - 98108
POMA

**INVIO RACCOMANDATO:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982
(ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE
DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)**

MITTENTE

Avv. MARIA ROSARIA DAMIZIA
Via Alberico II, 4
00193 ROMA

Numero cronologico 670/21
Ufficiale giudiziario _____
Notificante MARIA M. ROSARIA
Firma _____
Sigla dell'ufficio _____

APPLICARE SULLA BUSTA AG



78527961166-2

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA	
<input type="checkbox"/> Destinataro	<input type="checkbox"/> Invio rifiutato
<input type="checkbox"/> Irreperibile	<input type="checkbox"/> Indirizzo
<input type="checkbox"/> Deceduto	<input type="checkbox"/> Inesatto
<input type="checkbox"/> Sconosciuto	<input type="checkbox"/> Inesistente
<input type="checkbox"/> Trasferito	<input type="checkbox"/> Insufficiente
Data _____	
Firma _____	
PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIA	
PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE	
Il _____	Il _____

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale
- 5 NOV. 2021
UFFICIO CENTRALE
CORRISPONDENZA

Postaraccomandata

Posteitaliane

02.11.202
Euro 010

100785279611662 00186
55908 00193 ROMA 47 (RM)
1-PT043402



AVVERTENZE - NON CONSEGNARE a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni. Se è assente il destinatario **CONSEGNARE** possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario **CONSEGNARE** a (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (2) persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, il **MANCANZA** di queste persone, al portiere dello stabile o a persona vicinata di rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

*ROMA CAPITALE in possesso
del SINDACO P.T.
PIAZZA DEL CAMPIDOLIO,
Roma*